

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12643

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Parma nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente sig. M.A. in relazione al silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal (OMISSIS) in qualità di agente di commercio.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il M..

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c. p.c. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, degli artt. 2222, 2229 c. c. in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che i giudici di merito abbiano operato una confusione tra i concetti di organizzazione (laddove hanno inteso verificare l'esistenza di una struttura organizzativa di carattere autonomo) e di autonoma organizzazione (nel senso previsto dal dettato normativo), ritenendo che i medesimi coincidano. Lamenta essere altresì notorio che le attività libero professionali (tanto quelle protette quanto quelle atipiche) si caratterizzano tutte per il ruolo essenziale che la presenza e l'operatività personali del professionista rivestono in esse (artt. 2222 e 2229 c. c.).

Sicché considerare irrilevanti ai fini del presupposto di imposta le forme organizzative in cui tali attività si manifestano significa, in chiara violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c) escludere in pratica dall'assoggettamento al tributo tutte le attività libero professionali. In tali attività, l'organizzazione di personale (numerose o scarse che questo sia) è sempre meramente strumentale al migliore esercizio di esse, e non può mai, per definizione, essere autonoma dalla figura del professionista.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell'appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, là dove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, all'esito dell'accertamento di fatto spettantegli ha osservato che il contribuente, nel periodo oggetto di esame, risulta agli atti avere svolto la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, in particolare senza un significativo apporto di capitale ed impiego di lavoro dipendente.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.